

Nota del Ministero delle Comunicazioni del 30 ottobre 2001 Articolo pubblicato su Millecanali di ottobre 2001 .

Si fa riferimento alla nota fax del 23 ottobre u.s. con la quale il Coordinamento Aer-anti-Corallo chiede di conoscere l'orientamento di questa Direzione Generale in merito all'articolo di stampa in oggetto dal titolo "Locale? Nazionale? No: Superstation!"

Al riguardo si osserva quanto segue.

Circa l'interpretazione richiesta al Ministero per conoscere se i limiti territoriali di irradiazione del segnale delle radio locali, previsti dall'art. 1, comma 2-quater, della legge n. 66 del 2001, nel caso di società titolari di più concessioni, fossero applicabili alla società titolare ovvero alle singole emittenti dalla stessa esercitate, il Ministero ha risposto esclusivamente che i predetti limiti erano applicabili all'emittente, in quanto il legislatore, nel fissare tali limiti, ne ha riferito l'applicabilità all'impresa e non al soggetto titolare dell'impresa .

Nessuna interpretazione, invece, è stata fornita, in quanto non richiesta, in relazione alle cosiddette "Superstation" tipologia di emittente peraltro non prevista dalla legge che distingue solo tra soggetti locali e nazionali. Nell'articolo di Millecanali le stesse vengono definite come imprese concessionarie locali facenti capo alla medesima società, ciascuna delle quali opera su quattro o cinque bacini contingui, raggiungendo ognuna un massimo di 15 milioni di abitanti e trasmettendo contemporaneamente lo stesso identico palinsesto come se si trattasse di un'unica emittente nazionale.

Sul punto occorre chiarire che non esiste nell'ordinamento alcuna norma che legittimi lo

base a criteri (bacino provinciale, piano di assegnazione delle frequenze, graduatorie) superati e modificati dalle leggi n. 482 del 1992 e n. 422 del 1993, che hanno invece previsto il rilascio delle concessioni radiofoniche con riferimento agli impianti censiti ex articolo 32 della citata legge n. 223/90, tenendo conto altresì dei trasferimenti di impianti o rami d'azienda, delle dismissioni, delle riduzioni di potenza e delle autorizzazioni alle modalità impiantistiche rilasciate dagli Ispettorati Territoriali.

L'articolo 1, comma 2-quater, della legge n. 66/2001 è stato introdotto dal legislatore in quanto, a seguito della disapplicazione dell'articolo 19, comma 2, della legge 223/90, non sussisteva più un criterio di distinzione tra emittenti radiofoniche locali e emittenti radiofoniche nazionali.

Pertanto, l'articolo 19, comma 2, della legge 223/90, non ha mai legittimato le trasmissioni unicate tra diverse emittenti, limitandosi a prevedere che uno stesso soggetto al quale fossero state rilasciate più concessioni, ciascuna per un bacino di utenza di dimensione provinciale, con un limite massimo di sette province contigue, comprendenti, nel loro insieme, una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, avesse la possibilità di effettuare trasmissioni unicate in tutti i predetti bacini. Invece, ai sensi delle citate leggi 482/92 e 422/93, le concessioni non sono state rilasciate una per ogni bacino di utenza servito, bensì una per emittente, indipendentemente dall'ambito territoriale.


La non legittimazione delle trasmissioni unicate da parte di diverse emittenti locali è, peraltro, confermata dall'articolo 21 della medesima legge 223/90, come integrato dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 422/93, che stabilisce che la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base di preventive intese tra i concessionari che la richiedano ovvero sulla base di consorzi costituiti dagli stessi concessionari. Tale autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili.

L'articolo 21 della legge 223/90 è tuttora pienamente vigente e non è stato in alcun modo modificato dalla legge n. 66/2001, con la conseguenza che esso si applica a tutte le attività di trasmissione in contemporanea tra diverse emittenti locali, a prescindere dalla titolarità delle stesse.

Il Direttore Generale

(Laura Aria)

Dott. Francesco Saverio Leone

 [Allegata circolare prot. n. DGSCER/DIV.III/37722](#)